

tive alla detenzione.

Ciò accade anche perché i condannati per delitti sessuali tendono a trincerarsi in atteggiamenti di negazione e minimizzazione delle loro condotte.

Tale negazione è generalmente interpretata come una non volontà di rivedere criticamente il reato, senza considerare che per questi soggetti il fatto di negare ha connotazioni specifiche e forme differenti, non liquidabili col rigido assunto dell'assenza di elaborazione.

Gli operatori qui sentono di non trovarsi davanti a un dato puramente riproducibile come notizia anamnestica. Fondamentale (...) rimane (...) per i soggetti detenuti, l'intervento mirato alla risoluzione dei problemi della negazione e della mancanza di motivazione che solo di recente sono divenuti oggetto di ricerca e per i quali le strategie attualmente a disposizione sono ancora a uno stadio iniziale di sperimentazione e anche piuttosto limitate²¹.

Se tale negazione può essere legittima e funzionale nella fase dell'imputazione, successivamente alla condanna definitiva si traduce invece in un disfunzionamento che aumenta lo stato di ibernazione di questi soggetti, rendendo impossibile un percorso trattamentale fuori di prigione.

Ma i trattamenti penitenziari e l'introduzione in carcere dei clinici da soli non bastano in un siffatto contesto detentivo.

Se si pensa che la detenzione possa essere davvero funzionale ad un percorso di elaborazione critica e di sensibilizzazione alla cura per l'autore di violenza sessuale, bisogna ribadire l'importanza di adeguati strumenti formativi per gli operatori e di ben precisi programmi trattamentali, ma tutto ciò solo in un contesto di netta differenziazione penitenziaria, che consenta con alcune tipologie di detenuti un intervento e una presa in carico, dove non solo le persone, ma anche i luoghi facciano parte della cura²².

Proprio per approfondire queste considerazioni il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno presentato nel 1997, e realizzato nel corso del 1998, due progetti finanziati dal programma STOP dell'UE e conclusi nel marzo 1999 con un seminario transnazionale. Il progetto, denominato WOLF (working on lessening fear-lavorare per diminuire la paura) è nato dall'esigenza di rispondere alla crescente attenzione sociale sulla gravità del problema degli abusi sessuali contro i minori, anche in seguito a drammatiche notizie di cronaca che hanno avuto per oggetto violenze esercitate sui minori, di cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale sono una delle molteplici espressioni. Tale progetto, insieme ad un altro programma denominato For-WOLF, più centrato sulle problematiche della formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento dei reati sessuali, è stato per il nostro Paese la prima occasione di confronto ufficiale, di ricerca e di scambio transnazionale riguardo alle problematiche relative al trattamento di questi condannati, un'occasione, per istituzioni centrali e periferiche, di attivazione della ricerca sul fenomeno dei reati sessuali e sulle problematiche connesse alla loro presa in carico.

Tra i punti nodali emersi da queste ricerche, si segnala l'aumento di detenuti imputati o condannati per reati di abuso sessuale contro i minori, che rappresentano circa il 2% dell'attuale popolazione carceraria²³.

La mancanza di specifici programmi trattamentali intramurari si accompagna all'assenza, rispetto a questi condannati, di punti di riferimento nei servizi territoriali che possano fungere da supporto e da controllo di tali eventuali condotte sessuali devianti. Da un'indagine effettuata nell'ambito del progetto WOLF sul territorio lombardo, viene ad esempio evidenziato che i servizi pubblici territoriali sono presenti come interlocutori solo nel caso in cui gli autori di abusi sessuali contro l'infanzia, che hanno espiato la pena o usufruiscono di misura alternativa, presentino problematiche di tossicodipendenza o alcoolcorrelate, ovvero soffrano manifestamente di disturbi mentali.

Tale assenza di un insieme stabile e costante di fattori in grado di consentire un inquadramento univoco dei comportamenti/reato a sfondo sessuale si riflette anche sui margini di decisione della Magistratura di Sorveglianza, e ancor prima del Giudice di cognizione, anche a fronte dell'ardua valutazione, caso per caso, sulla pericolosità sociale del reo sessuale condannato.

²¹ Dettore D., Fuligni C. (1999), op. cit.

²² Serra C. (1998): *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*. Giuffrè, Milano.

²³ Traverso G.B. (1999): «Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno di minori», in: *Wolf-Progetto di Ricerca e Scambio Transnazionale sul Trattamento degli Autori dei Reati di Sfruttamento Sessuale dei Minori e sui Bisogni di Formazione degli Operatori Sociali addetti al loro Trattamento*, Atti del Seminario Transnazionale, Roma.

A tale riguardo assume rilievo la questione dell'ingiunzione terapeutica nei confronti di tali soggetti, che in Francia ad esempio, in casi particolarmente gravi, è già predisposta nella fase del giudizio. Il nuovo istituto della "presa in carico socio-giudiziaria" ("Suivi socio-judiciaire") dell'autore di abusi sessuali prevede una sanzione penale autonoma nel caso di non adempimento, a pena espiata da parte del condannato, dell'obbligo di cura, disposto da un medico coordinatore su delega del giudice che ha comminato la pena. In Belgio, in modo analogo al Canada, si è approntato un sistema di intervento coordinato in rete tra operatori del trattamento in carcere e servizi socio-psicologici territoriali, al fine di attuare una presa in carico globale di colui che ha commesso atti sessuali contro i minori. L'obbligo della cura è previsto allorché il detenuto condannato per tali condotte richiede l'applicazione di misure alternative, la cui concessione e il cui mantenimento sono condizionati all'effettiva effettuazione della cura imposta. In alcuni Paesi anglosassoni si dibatte sull'efficacia dei trattamenti imposti, in cui non si terrebbe conto dell'importanza, al fine di un esito positivo degli stessi, della motivazione dell'interessato. Un altro aspetto problematico è la qualità più o meno intrusiva di questi trattamenti (ci si riferisce ad esempio a certe terapie aversive o ai trattamenti farmacologici), soprattutto allorché è previsto l'obbligo della cura.

6. SCENARI TRATTAMENTALI PROSPETTABILI PER I REI SESSUALI NEL CONTESTO GIURIDICO-LEGISLATIVO ITALIANO

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte e delle esperienze internazionali, si ritiene indispensabile prospettare delle ipotesi di intervento trattamentale anche in Italia, che non solo corrispondano al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma si prendano carico delle anomalie degli aggressori sessuali nella prospettiva di un loro ritorno alla vita sociale.

E ciò implica un preciso impegno sul piano progettuale e della clinica sociale, da attivarsi in coordinamento tra organi ministeriali competenti, ricerca universitaria e settori operativi del privato sociale. Altrimenti, ed è il caso di ribadirlo, tale soggetto, ibernato in prigione, torna libero da ibernato sociale, spesso con un tessuto familiare lacerato, su cui non si è intervenuti, e viene scongelato con i suoi disfunzionamenti intatti e con in più una buona dose di rabbia e carica aggressiva, anche conseguenti a condizioni detentive umilianti.

Proprio sul fronte dell'esecuzione della pena si possono individuare ipotesi specifiche di intervento diversificato e di presa in carico degli aggressori sessuali.

Eventuali strutture terapeutiche di tipo comunitario, che attualmente non esistono, potrebbero essere legittimate, sulla base di appositi progetti inter-istituzionali, alla cura di quei condannati con pene inferiori ai quattro anni o che comunque residuano un periodo non superiore ai quattro anni, applicando in modo estensivo l'art. 4 della legge n. 165/98 ("Simeone-Saraceni"), che consente la detenzione domiciliare, oltre che nella propria abitazione, 'in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza', e alla lettera c) presuppone che la persona sia in 'condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali', tenuto conto che per alcune gravi parafilie il soggetto che ne è affetto può ritenersi in una tale condizione di compromissione della propria autonomia, da determinare uno stato di vera e propria malattia.

Ma anche solo riferendosi alle misure alternative previste dall'Ordinamento Penitenziario, la concessione delle stesse può avere come oggetto, tra le prescrizioni stabilite dai giudici, la partecipazione ad un programma trattamentale ad opera del condannato per reati sessuali. Laddove in effetti sussistessero strutture o risorse apposite, sarebbe ipotizzabile, attraverso mirate convenzioni, anche l'intervento terapeutico-trattamentale sull'imputato reo confesso e consenziente, con l'eventuale accesso, successivo alla condanna, direttamente alla misura alternativa. E ciò fin dall'inizio evitando la detenzione del soggetto richiedente la cura e predisponendo luoghi alternativi di presa in carico tra la struttura residenziale-comunitaria, quella ospedaliera o la frequenza di un Centro diurno.

Sempre nell'area del penale esterno, sta affiorando sempre di più la necessità di coordinare gli interventi della presa in carico di questi condannati, talvolta anche dopo l'espiazione della pena, tra i servizi sociali ministeriali (C.S.S.A) e quelli territoriali, tenuto conto che i servizi psico-sociali e di igiene mentale tendono a non seguire tale tipo di utenza e che i servizi ministeriali spesso non sono attrezzati sul piano for-

mativo per predisporre progetti trattamentali specifici. Tale coordinamento dovrebbe essere esteso alle Forze dell'Ordine e sottoposto alla verifica costante della Magistratura di Sorveglianza, almeno inizialmente con l'istituzione di tavoli interistituzionali a livello locale. Questi aspetti sono caricati da ulteriore criticità se ci si riferisce all'applicazione della legge n. 165/98, che consente ad alcuni condannati per reati sessuali contro i minori di evitare il carcere, spesso senza strutturate prescrizioni nell'esecuzione penale esterna che consentano un'approfondita rielaborazione della condotta sessuale deviante, attraverso un controllo e una gestione della stessa. La Commissione parlamentare per l'infanzia nel Documento in materia di pedofilia (pg.350) pur riconoscendo la validità complessiva della legge n. 269/98, proponeva di escludere per le nuove fattispecie di reato, la possibilità di chiedere l'"applicazione della pena su richiesta"(art. 444 c.p.p.); la nuova legge in materia di abuso sui minori ha condiviso questa indicazione.

Ma nello stesso documento, nel riconoscere che la pedofilia è uno stato psicologico deviato, consistente in "uno stato morboso che va curato, secondo le possibilità scientifiche e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona", la Commissione restituisce centralità all'intervento sul territorio e nel penale esterno quando auspica che vengano ammessi ai trattamenti non solo i condannati per reati relativi al fenomeno della pedofilia, ma anche gli indagati durante le indagini preliminari: La sottoposizione ai trattamenti può essere tenuta in considerazione...dal magistrato competente ai fini della concessione dei benefici... (pg.351)

La Magistratura è spesso costretta, in questi casi, a subordinare le proprie decisioni e valutazioni alla constatazione del rischio di assenze o inerzie operative, mentre gli attuali servizi ministeriali avvertono il disagio nell'approntare adeguati interventi di riabilitazione di questi condannati, e con esso le lacune formative a cui si deve far fronte con adeguata solerzia e in tempi rapidi.

Proprio in sintonia con gli auspici ed i contenuti della Commissione parlamentare per l'infanzia, si era già orientata qualche anno prima un'importante iniziativa nel territorio torinese: il Progetto sperimentale e di ricerca per la terapia psichiatrica dei disturbi sessuali negli autori di reato, realizzato dall'Unità di Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale-ASL3 di Torino, in collaborazione con il D.S.M. dell'ASL 1 e l'Ospedale di S.Maurizio Canavese, con l'obiettivo di prevenire "le recidive di abuso sessuale nell'ambito dei nuclei familiari mediante trattamento psichiatrico degli autori di reato consenzienti all'intervento". Tale progetto prevedeva tra le tappe operative la stesura di un "protocollo d'intesa tra gli Enti Sperimentatori e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino", il cui contenuto ricalcava l'impostazione programmatica del citato Documento della Commissione parlamentare, e si rivolgeva in particolare agli autori di reati sessuali intra-familiari. Successivamente alla condanna del beneficiario della cura, un accordo specifico con il Tribunale di Sorveglianza avrebbe consentito di proseguire la presa in carico in strutture non detentive.

In ambito detentivo, in Italia qualche importante eccezione sta scuotendo un contesto che fino ad ora non si è mai attrezzato come risorsa specifica per interventi di prevenzione delle recidive sessuali devianti. Infatti, dal mese di settembre di quest'anno ha preso avvio un primo progetto italiano sperimentale di trattamento intensificato dei condannati per violenza sessuale in carcere, grazie ad un finanziamento congiunto della Regione Lombardia e della Provincia di Milano. Il progetto è gestito da un'Associazione di professionisti del privato sociale("Centro Italiano per la Promozione della Mediazione") e si svolge in una sezione apposita della Casa di Reclusione di Milano-Bollate, dove attualmente sono stati trasferiti 19 condannati provenienti dalle sezioni protette dei penitenziari lombardi, di cui la metà circa sono autori di reati sessuali ai danni di minori. L'equipe ha una composizione multidisciplinare ed è formata da 14 operatori (criminologi, psicologi-psicoterapeuti, psichiatra, psicodiagnosti, educatori, arteterapeuta e psicomotricista). Il progetto in sintesi offre i seguenti servizi:

- Trattamento specializzato;
- Ricerca e valutazione dei risultati;
- Insegnamento e formazione;
- Coordinamento del lavoro in rete con le agenzie interessate.

Il progetto è rivolto ad un'utenza di aggressori sessuali adulti, condannati in via definitiva, che abbiano espresso un riconoscimento quanto ai fatti relativi al reato e alla propria problematica sessuale deviante,

e presentino requisiti di trattabilità. L'intervento è strutturato in due moduli, uno della durata di 10 mesi e l'altro di 6 mesi, ed è denominato "Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di Trattamento Intensificato e Sezione Attenuata".

Negli iniziali tre mesi del primo modulo si concentrano gli interventi sulla negazione e la minimizzazione del reato e sull'approfondimento della motivazione del detenuto al trattamento. A ciò consegue la stesura di un "Patto Trattamentale Individuale", che delinea da una parte l'impegno e le modalità di adesione dell'utente all'intervento e dall'altra definisce, in modo preciso, il contesto, gli strumenti e gli operatori inerenti all'Unità di Trattamento Intensificato. Tale Patto costituisce, infatti, una contrattazione che rafforza la motivazione dell'utente, responsabilizzandolo con funzione di leva trattamentale e che demarca i tempi e i termini degli elementi del trattamento.

In seguito questa fase, cosiddetta 'pre-trattamentale', si sviluppa il programma di trattamento vero e proprio. Gli aspetti e gli elementi del trattamento rivolti ai bisogni di una ventina di utenti per ciascun modulo, sono i seguenti:

- Ristrutturazione cognitiva e educazione alle abilità sociali;
- Attivazione della comunicazione;
- Laboratorio di espressione e sensibilizzazione corporea;
- Gestione pacifica dei conflitti;
- Prevenzione della recidiva;
- Colloqui individuali focalizzati.

Il secondo modulo prevede la costituzione di una Sezione Attenuata, così come previsto dal nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (D.P.R. n. 230/2000, art. 115, 3° cpv), che consiste in un reparto di transito, finalizzato all'ubicazione di soggetti dimessi dall'Unità di Trattamento Intensificato con esito positivo, in coabitazione con detenuti "comuni" definitivi e nei confronti dei quali è prevista, in seguito alla valutazione degli operatori interni all'Istituto (Direzione, educatori ed esperti criminologi e psicologi), la concessione dell'art. 21 (possibilità di lavoro durante il giorno all'esterno dal carcere) e con detenuti condannati "giovani-adulti" per i quali è prevista la predisposizione di un programma riabilitativo extramurario.

Tale intervento trattamentale si sviluppa lungo un periodo limitato non superiore a sei mesi ed è volto a minare i pregiudizi tipici della sottocultura carceraria, a causa dei quali questo tipo specifico di popolazione, come già sopra esposto, è sempre ubicato in sezioni 'protette', spesso isolate e senza contatti con gli altri detenuti e con un accesso limitato alle attività trattamentali comuni. In tal modo si attenuerebbe lo stigma su questi soggetti e si faciliterebbe un loro percorso di riappropriazione dell'autostima e recupero delle abilità sociali, a fronte di una responsabilizzazione nella gestione della propria vita detentiva. Questa sezione è caratterizzata dunque da un regime di custodia attenuata, che tende a valorizzare i processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, i quali sono chiamati a gestire in prima persona l'organizzazione giornaliera della sezione stessa, disponendo di un'elevata libertà di movimento all'interno della Sezione e di una maggior possibilità di frequentazione e incontri con soggetti provenienti dall'esterno.

Il Progetto prevede anche un'iniziale sensibilizzazione del personale di Polizia Penitenziaria, e la supervisione di Istituti Universitari e di cura del Belgio (Università di Liegi, Istituto di Psicologia clinica) e del Québec (Istituto Pinel di Montréal), che da anni hanno sviluppato questi interventi trattamentali.

Si tratta dunque della prima risorsa trattamentale specifica in Italia, che opererà in stretta connessione con i Tribunali e le Procure e le principali istituzioni pubbliche e del privato sociale deputate alla tutela dell'infanzia e alla prevenzione degli abusi sessuali, andando a definire un contesto completo della presa in carico degli autori di reati sessuali, ispirato a quei dispositivi di lavoro e di intervento integrato in rete per la cura e l'assistenza alle vittime, che sono già attivi in molti Paesi europei, come appunto in Belgio.

In ambito detentivo in Italia non si conoscono analoghi specifici progetti di trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali.

Anche la Casa Circondariale di Bologna, in concerto con il Provveditorato della Regione Emilia-Romagna, ha definito un intervento, in fase di avvio, basato su un modello trattamentale che si definirà

in itinere. La C.C. di Prato, d'intesa con la Regione Toscana, si doterà di un programma trattamentale, anche se sono ancora da definire i tempi dell'intervento. Entrambe le iniziative sono scaturite dalle recenti indicazioni e pressioni rivolte in tale direzione da parte del DAP.

Queste nuove programmazioni sono l'esito di anni di pratiche professionali di alcuni operatori isolati, che hanno a lungo lavorato nei reparti protetti, e dei contributi formativi attivati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel quadro del Programma Europeo STOP (Novembre 1996), tramite il già citato progetto formativo WOLF, rivolto agli operatori penitenziari, al personale direttivo ed agli agenti della Polizia Penitenziaria, che ha anche organizzato continui confronti e viaggi di studio con le realtà europee più avanzate in materia di trattamento dei condannati per reati sessuali.

A parte ogni considerazione sull'estrema esiguità degli interventi trattamentali in carcere nei confronti degli autori di reati sessuali, si può dunque ribadire che l'attuale contesto detentivo non offre risorse e condizioni per una possibile presa in carico di questi detenuti. Questo avviene in un carcere che non sa differenziarsi rispetto alle tipologie dei detenuti e delle pene, e dunque non fornisce al condannato per reati sessuali efficaci leve per intraprendere percorsi diversi dalla mera reclusione.

Ciò è evidente alla luce dei possibili portati innovativi compresi nel succitato Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) della legge n. 354/75, laddove viene ampliata la possibilità di creare strutture detentive a 'regime di custodia attenuata', analoghe a quelle istituite dalla legge n. 309/90, per i detenuti tossicodipendenti con determinate caratteristiche (SEATT).

Si tratterebbe della possibilità di ampliare gli Istituti di secondo livello, ovvero quelle strutture dove i detenuti provengono non dalla libertà, ma da altre situazioni detentive, e che all'esigenza puramente custodiale privilegiano l'aspetto riabilitativo e trattamentale. Essi consistono in strutture in cui lo stile architettonico stesso rientra nel trattamento; con celle singole definite 'stanze', ampie zone verdi, basso numero di capienza e bassa soglia di interventi di sicurezza, in modo che il detenuto possa ritrovare in questo circuito differenziato la propria dignità di persona umana, con spazi personali a disposizione, chiari e luminosi.

Orbene, all'art. 115 del nuovo Regolamento di esecuzione, si prevede per detenuti e internati di non rilevante pericolosità e bisognosi di particolari interventi trattamentali, proprio a garanzia di un'ampia attuazione di tali attività, l'esecuzione di regimi a custodia attenuata in Istituti autonomi o in sezioni di istituto. Questo, oltre che per tossico- e alcolodipendenti, è ora possibile anche per quelle tipologie di detenuti "con patologie rilevanti psichiche e fisiche", ai quali può essere assicurato "un regime di trattamento intensificato".

In funzione di questo impianto rivolto alla differenziazione penitenziaria, l'articolo 28 del Regolamento ribadisce il ruolo centrale dei Centri di Osservazione Criminologica (COC), quando si ravvisi la necessità di particolari approfondimenti sulla personalità dei detenuti. I COC infatti, qualora venissero davvero istituiti, potrebbero costituire il luogo elettivo di quelle valutazioni diagnostiche preliminari a più specifici e mirati interventi trattamentali nei confronti dei condannati autori di violenza sessuale sui minori.

Questi scenari percorribili, già offerti oggi dal nostro ordinamento, possono prefigurare un tipo di risposta penale diversa nei confronti degli autori di reati sessuali, non più solo subalterna ad un accanimento retributivo (legge n. 66/96; legge n. 269/98), dove una sempre più rigida corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita rischia di rendere irrilevante, con gravi riflessi psicologici, l'atteggiamento attuale del condannato e ogni intervento degli operatori in carcere.

In questo campo, una logica strettamente retributiva appare disinteressata rispetto al futuro del condannato, con un conseguente disinteresse nei confronti della società, che dovrà ri-accogliere, impaurita e senza garanzie sul suo recupero, questo particolare ex detenuto, passato attraverso una pena fatta più di aspetti vendicativi e contraffatti simbolici, che non di occasioni concrete ed efficaci di offerte di cambiamento.

Per concludere, è necessario rammentare quanto in termini di percezione sociale il fenomeno dell'abuso sessuale ai danni dei minori produca reazioni di disgusto e scandalo, susciti allarme e attivi desideri di reazione, spesso vendicativa ed estrema. Sembra ancora difficile superare lo sdegno dell'opinione pubblica, svincolarsi dalle opinioni dei mass media e affrontare la devianza sessuale come un fenomeno sociale su cui intervenire non solo per reprimerlo, ma anche per comprenderlo, trattarlo, in una parola veder-

lo. La violenza sessuale sui minori è un fenomeno sociale tutt'altro che nuovo: eppure, fino a venti anni fa il termine pedofilia non era mai comparso su un giornale italiano²⁴. Per anni si è assistito ad una vera e propria 'congiura del silenzio' sull'argomento, trovandosi davanti ad un vero e proprio tabù sociale. Ai giorni nostri questo tabù pare essere stato definitivamente infranto ed il flusso mediatico che è esperito quotidianamente dà l'esatta misura di questo cambiamento. Oggi di fronte al rischio di un altro tipo di negazione di queste vicende lesive a danno dei minori: quella di liquidare il problema con soluzioni soppressive e miracolistiche, affidate a lezioni esemplari, esaltate da fanfare mediatiche che eccitano istinti primordiali.

Alla violenza ed alla perversione di certi comportamenti rischiamo di saper rispondere solo con "un consistente meccanismo di negazione, che tende ad evitare di prendere in considerazione la cattiva sorte delle vittime e degli autori di reati sessuali, producendo così un ulteriore atto di violenza: in questo caso legittimato dalla società"²⁵.

Di fronte alla drammaticità ed alle conseguenze dei traumi degli abusi sessuali sui minori, l'attuale carcere rischia di diventare solo una misura costosa, pesante e arcaica, che non garantisce dalla recidiva e che in questi casi collude con le rimozioni e le negazioni di chi si incista in dinamiche primitive e distruttive, creandosi una nicchia sociale nel male e nella solitudine.

Ma accanto a queste constatazioni, incoraggiano i risultati di una recente ricerca sulla percezione sociale della pedofilia in Italia, che delinea un quadro di un'opinione pubblica fatta di cittadini che sul tema si pongono quesiti e sviluppano pensieri. I campioni dell'inchiesta sono formati da agenti di Polizia Giudiziaria, insegnanti e studenti di scuole e università, del sud e del nord dell'Italia. Emerge dalle risposte all'indagine una diffusa consapevolezza sulla necessità della prevenzione e di più approfondite informazioni sul fenomeno della violenza sessuale sui minori, anche nel sistema scolastico. Ma soprattutto emerge un profilo caratteristico del pedofilo che non ha nulla a che vedere con quell'immagine di 'orco maligno' che talvolta sembra impressa nelle cronache dei media. Accantonata ogni stereotipizzazione, questo soggetto viene descritto come 'un uomo qualunque', privo di specifici profili occupativi, di età, di abitudini e provenienza sociale. Predomina nel campione l'idea che una maggiore severità delle pene sia ininfluente per combattere questo fenomeno, così come la constatazione che si tratti di persone comunque bisognose di cura. Si tratta certo di dati significativi, che incoraggiano soprattutto il legislatore a mantenere uno sguardo lucido sul problema, sottraendo per sempre questa materia alla banalizzazione in cui l'industria spettacolare rischia fatalmente di trascinarla.

Questi dati, tra l'altro, confermano gli esiti di analoghi studi effettuati in altri Paesi europei, dove si è maggiormente investito su strutturati programmi di trattamento degli autori di reati sessuali contro i minori, e dove si evidenzia che il consenso sociale è considerevolmente evoluto, in modo assai unanime, verso una linea di azione che includa il trattamento accanto alla sanzione penale.

Oltre che una precisa opzione preventiva volta a neutralizzare le probabili recidive, l'esigenza di una cura parallela alla pena, o di una pena che offra opportunità di cura per il condannato che ha commesso reati di violenza sessuale sui minori, è, oggi, anche in Italia, la più concreta e opportuna risposta a quelle reazioni eccessive e regressive a cui questa nuova figura del male rischia altrimenti di condurre.

²⁴ Jaria A., Capri P., Lanotte A. (1995): Aspetti e problemi attuali della pedofilia., in: Palma A., De Marco F. (a cura di): "L'amore da Edipo a Orfeo". La Bussola Ed., Ferentino.

²⁵ Brunori L. (1999): in «Prefazione» a: De Zulueta F.: Dal dolore alla violenza, Cortina Ed., Milano.

SESTA SEZIONE

**I MINORI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI:
NODI CRITICI E POTENZIALITÀ DI SVILUPPO
DELLA PRASSI APPLICATIVA**

PAGINA BIANCA

1. I MINORI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI: NODI CRITICI E POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DELLA PRASSI APPLICATIVA

1.1. LA LEGISLAZIONE ITALIANA: ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI

Nell'esperienza italiana, la prostituzione minorile emersa interessa prevalentemente minorenni straniere e stranieri, ma esiste anche una quota di minorenni italiane e italiani che, in varie forme, sono sfruttati nel circuito prostituzionale.

Per quanto riguarda la componente collegata all'immigrazione clandestina, la casistica parla di donne e minorenni prelevate con l'inganno, o con la forza, dai luoghi di origine, portate sul nostro territorio e costrette (con violenze estreme, anche carnali reiterate, oltre che con minacce di morte ai parenti rimasti nei paesi di origine) a prostituirsi in condizioni simili alla schiavitù, tanto che prima dell'introduzione di una norma specifica, il riferimento era proprio al reato di riduzione in schiavitù. Il tutto eseguito o coordinato spesso da organizzazioni criminali estremamente efficienti e molto convincenti.

Nell'ottica della tutela rafforzata del minore, il legislatore ha abrogato la norma che prevedeva l'aggravante ai reati di prostituzione laddove la prostituta fosse minorenni, prevedendo una autonoma figura di reato (art. 600 bis c.p.), che vede il minore degli anni 18 quale persona offesa, senza distinzione di genere, e prevede una pena molto elevata per la induzione, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione (da 6 a 12 anni di reclusione e la multa da € 15.493 a € 154.937). L'effetto immediato di tale nuova previsione è, peraltro, l'impossibilità di un bilanciamento (così come avveniva in precedenza) delle circostanze attenuanti con l'aggravante previgente. La volontà di colpire il fenomeno della prostituzione minorile è testimoniata anche dalla disposizione prevista dal comma 2° dello stesso articolo, che va ad incidere efficacemente sulla "domanda", punendo, sempre e comunque, gli atti sessuali a pagamento ("in cambio di denaro o altra utilità economica) allorché vengano compiuti con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La previsione del limite minimo di 14 anni si aggancia a quanto sancito dall'art. 609 quater c.p. ("Atti sessuali con minorenni"), che punisce (con le pene previste dall'art. 609 bis c.p. - "Violenza sessuale" - e dunque con la reclusione da cinque a dieci anni) chiunque compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14.

Per inciso, è appena il caso di osservare come diverse appaiano le modalità con le quali il legislatore ha ridisegnato alcuni dei reati sin qui analizzati; infatti, se con l'art.600 bis c.p. le condotte ivi previste non ripetono la diffusa tipizzazione di cui all'art. 3 della Legge Merlin, con l'introduzione del novellato art.600 c.p. si è, al contrario, cercato di meglio delineare i confini del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, probabilmente nel tentativo di superare le difficoltà applicative poste dalla norma precedente, e ciò malgrado la Suprema Corte, a Sezioni Unite, avesse già affermato (con sentenza del 20 novembre 1996) che potesse ritenersi la condizione analoga alla schiavitù anche in casi diversi da quelli elencati dalla Convenzione supplementare di Ginevra del 7 novembre 1956, resa esecutiva con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. Tale Convenzione aveva previsto un elenco di istituzioni e pratiche analoghe alla servitù fra cui erano annoverate varie condizioni di fatto, realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le avesse autorizzate (cfr. anche Corte di Assise di Firenze, 23.03.1993, Tapiri, la quale già aveva in qualche modo mutato l'orientamento giurisprudenziale risalente in subiecta materia, poi fatto proprio dalla sezioni Unite con la sentenza sopra citata).

La nuova redazione analitica della norma, tuttavia, pare ripresentare i dubbi interpretativi che già si ponevano in precedenza, vuoi perché alcune condotte ivi descritte sono giocoforza rimesse all'apprezzamento del magistrato, con valutazioni che si immaginano non uniformi, vuoi perché la novella non contiene alcune condotte (già previste dalla Convenzione supplementare di Ginevra, sub.lett.c dell'art.1) in cui mancano profili di sfruttamento o di violenza.

Infine, il riferimento alla schiavitù, introdotto nell'intitolazione della legge n.269/98, evidenzia l'importanza assegnata dal legislatore al disvalore delle condotte criminose previste nella legge di riforma, senza che ciò implichi alcun rapporto di specialità con l'art.600 c.p. A livello internazionale va ricordato che lo statuto istitutivo della corte Penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge 12 luglio 1999, n.232, ha inserito la riduzione in schiavitù tra i crimini contro l'umanità.

La volontà del legislatore italiano di perseguire forme abietto di reato contro la dignità delle persone, è

stata oltremodo confermata dalla recente legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone“, cui è dedicata una sezione specifica della presente Relazione.

Ma se l'abuso sessuale su minore e la prostituzione minorile erano fenomeni già noti (e l'intervento del legislatore era finalizzato ad accentuarne la rilevanza penale e la gravità concordemente al mutato sentire sociale), con la legge n. 269/98 vengono individuati e puniti altri comportamenti (prima ignoti) lesivi della dignità umana in generale, prima ancora che del minore, quali la pornografia minorile, prodotta anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione realizzati dal progresso tecnologico.

All'art. 600 ter c.p. viene introdotto il reato di “Pornografia minorile“, che punisce una serie di condotte a partire dallo sfruttamento dei minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico (comma 1°), al “commercio” di quello stesso materiale (comma 2°), alla distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione con qualsiasi mezzo anche telematico, alla distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (comma 3°), alla cessione, anche a titolo gratuito del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (comma 4°). Le novità introdotte dalla legge in tale ambito si chiudono con la previsione del reato di detenzione di materiale pornografico, che punisce colui che “consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori”.

Il riferimento alle nuove tecnologie riguarda, in particolare, quelle forme di comunicazione che si realizzano attraverso la rete Internet, un sistema di scambio di informazioni che, da strumento capace di promuovere il libero diffondersi di idee e iniziative da un capo all'altro del mondo, è divenuto purtroppo anche strumento di libera diffusione di materiale illegale, con scarse possibilità di controllo. Tra le situazioni sentite immediatamente e con urgenza dalla società civile come degne di tutela penale vi è stato senza dubbio il fenomeno della realizzazione e diffusione attraverso Internet di materiale pornografico avente ad oggetto persone minorenni.

La coscienza di tale fenomeno ha portato il legislatore a prevedere una serie di importanti norme penali e procedurali di contrasto. La legge punisce chi sfrutta minori per la realizzazione di materiale pornografico (o esibizioni pornografiche), nonché chi distribuisce, divulga, pubblicizza, cede anche a titolo gratuito tale tipo di materiale (anche per via telematica); nonché, infine, (art. 600 quater) chi lo detiene, apprestando in tale modo la massima tutela e punendo ogni tipo di attività che abbia ad oggetto tale tipo di materiale).

Ovviamente la sanzione massima viene irrogata nei confronti di quanti realizzano tale materiale, ai quali giustamente vengono equiparati coloro che lo commercializzano, colpendo duramente l’“offerta” (parimenti alla “produzione”) e immediatamente dopo il “mercato” che essa produce (anche a titolo gratuito e soprattutto attraverso programmi di condivisione “peer-to-peer”), giungendo a perseguire anche la “domanda”, con la sanzione prevista per la semplice detenzione.

Il sistema disegnato dal legislatore del 1998 se ha avuto il pregio di introdurre le indicate nuove ipotesi di reato e di permettere di perseguire condotte altrimenti difficilmente inquadrabili in altre fattispecie di reato, d'altra parte soffre di alcune carenze che ne hanno limitato l'operatività; innanzi tutto, la norma relativa alla pornografia minorile soffre di un importante limite interpretativo (e, ovviamente, sostanziale) da più parti evidenziato: Il riferimento allo sfruttamento è, infatti, riferimento ad un lucro, ad un vantaggio economico e disegna un'area di punibilità che lascia fuori condotte anche rilevanti che non presentano (o che non permettono di accertare - il che processualmente è lo stesso) quella caratteristica. Per tale motivo, opportunamente, il progetto di modifica della legge, il disegno di legge C 4599 tende a disegnare la nuova fattispecie centrandola sul “prodotto” finale. Esso, infatti, trasforma la condotta di sfruttamento di minori al “fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico”, nella condotta di utilizzazione di minori per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico, facendo diventare quello che oggi è dolo specifico (“al fine di”) un elemento costitutivo del reato.

Il disegno di legge tende a sanare anche un'altra carenza verificata nella pratica investigativa, ovvero la necessità di intervenire su quelle condotte che intervengono a vario titolo sulla volontà del minore - e dunque inducono lo stesso - alla partecipazione alle esibizioni pornografiche (condotte che occorrerebbe altrimenti punire a titolo di concorso nel reato, con evidenti maggiori difficoltà probatorie).

Inoltre, se la volontà del legislatore, nel 1998, era inequivocabilmente quella di contrastare duramente uno squallido mercato, altrimenti prolifico, che si alimenta mediante l'utilizzo pornografico di minori, le norme introdotte con la legge n. 269/98 lasciano però fuori dall'area di punibilità una fetta importante di

quello stesso mercato, che è costituita di elementi multimediali costruiti in una realtà virtuale, con l'assemblamento, la trasformazione e l'elaborazione grafica di diverse immagini. Dalla normativa vigente è rimasta fuori anche tutta un'area di rappresentazioni grafiche, disegni e fumetti aventi ad oggetto atti sessuali, anche espliciti, con minori, area che oggi ha un mercato fiorentissimo sul circuito Internet.

Per ovviare a tale carenza il disegno di legge 4599 estende l'applicazione delle ipotesi di reato indicate negli artt. 600 ter e 600 quater alla c.d. "pornografia virtuale", definita come "materiale pornografico" che "rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse". Il testo del DDL ha anche cura di precisare come "per immagini virtuali" si debbano intendere "immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

L'estensione del significato di pedopornografia è certamente importante, ma resta ancora fuori tutta l'area delle rappresentazioni virtuali che non appaiano reali, nonché l'area delle elaborazioni grafiche diverse dalla elaborazione di immagini.

La legge n. 269/98 introduce nuove forme di attività investigativa (mutuando quelle già previste per altre ipotesi di reato di particolare gravità), quali l'attività di contrasto telematico mediante agenti sotto copertura (i quali possono, nell'esercizio dei compiti loro attribuiti, realizzare condotte altrimenti costituenti reato, quali la cessione di materiale pedopornografico), la creazione di siti "civetta", le intercettazioni telematiche. In considerazione della specialità di tale tipologia di indagini, queste sono state affidate in esclusiva al reparto altamente specializzato della Polizia Postale e delle Comunicazioni (sotto la direzione dell'autorità giudiziaria).

A tal riguardo, l'affidamento alla polizia giudiziaria specializzata di poteri ulteriori, e ancora più efficaci, sembrerebbe opportuno. Tra questi potrebbe farsi rientrare la utilizzabilità (ovviamente a puro fine investigativo e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria) di strumenti e procedure finalizzate a verificare in maniera "occulta" il contenuto dell'hard disk di soggetti connessi, quando si sia già in presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli stessi. In definitiva, si potrebbe prospettare la possibilità da parte della polizia giudiziaria di utilizzare tecnologie di "hackeraggio" per la raccolta di elementi probatori attraverso l'introduzione nel sistema informatico dell'indagato, senza per questo dover rispondere dei reati previsti dal codice penale, quali l'art. 615 ter c.p..

1.2 MINORI VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE E PROCEDURE GIUDIZIARIE

In materia di sfruttamento sessuale genericamente inteso, una delle iniziative di più rilevante interesse e utilità è senz'altro la specializzazione degli organi di polizia giudiziaria e della magistratura inquirente. In particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura, anche attraverso circolari, ha introdotto all'interno delle Procure della Repubblica l'obbligo di individuare aree omogenee di competenza per quei reati che per la loro complessità richiedono una specifica attenzione ed un maggiore impiego di energie, e dunque di specializzazione, con il conseguente affidamento di queste aree ai Pubblici Ministeri.

Tale iniziativa ha favorito una maggiore rapidità di intervento (specialmente laddove quelle aree sono collegate anche ad un turno di reperibilità immediata del P.M. per le direttive alla Polizia Giudiziaria), ed una più concreta sensibilizzazione nei confronti dei fenomeni criminali oggetto di attenzione e lo studio e la realizzazione di prassi applicative più adeguate alle problematiche connesse a quelle medesime tipologie di reati

Fra le aree specialistiche di intervento viene quasi dappertutto annoverata l'area dei reati sessuali e dei reati contro i minori.

Parallelamente (e necessariamente) tale processo di maggiore sensibilizzazione rispetto a fenomeni di particolare complessità (non solo nella prospettiva delle indagini ma anche nella "gestione" della persona offesa, soprattutto se minorenne) ha investito anche la Polizia Giudiziaria che, al di là della competenza legislativamente prevista per la Polizia Postale e delle Comunicazioni, relativamente all'attività di contrasto via Internet e alla pedo-pornografia, si è dotata di personale specializzato. Così un'esplicita previsione legislativa - l'art. 17, comma 5°, della legge n. 269/98 - sottrae alla discrezionalità l'individuazione

di personale specializzato da destinare alla trattazione dei reati di cui si discute, prevedendo l'istituzione, all'interno della Squadra Mobile di ogni Questura, di una sezione dedicata esclusivamente alla trattazione dei reati a danno dei minori e contro la libertà sessuale. La mancanza di una norma analoga per l'Arma dei Carabinieri non significa certo che la stessa non si sia adeguata in tal senso, in quanto, implicitamente e inevitabilmente, sollecitata dal sentire sociale, dalle nuove emergenze in materia e dalle stesse necessità determinate dalle indagini delegate dalle Procure e dalle direttive da queste ultime impartite. Tuttavia l'assenza di un obbligo specifico finisce per far dipendere l'utilizzazione di personale specializzato (oltre che la creazione di un gruppo specializzato) dalla buona volontà e sensibilità, quando non addirittura dalle contingenze di organico.

1.2.1 IL RACCORDO TRA TRIBUNALI, ENTI LOCALI E SERVIZI DI ASSISTENZA

Le novità sopra menzionate e la maggiore attenzione al fenomeno hanno portato anche alla creazione di una rete di rapporti stabili con enti e istituzioni locali, nonché con realtà del volontariato, attivando un'utilissima collaborazione e un'accelerazione importante sia nello scambio di informazioni, sia nell'adozione di interventi a tutela della persona offesa. Tali esperienze, in alcuni casi, hanno condotto anche alla stipula di protocolli di intervento condivisi, ma la cooperazione tra gli organi inquirenti e i citati enti (che si ritiene di fondamentale importanza poiché investe aspetti emotivi, relazionali, psicologici che vanno oltre il processo penale, e che richiedono un intervento preventivo e successivo di sostegno materiale e psicologico a favore della vittima, specie se minorenne) appare ancora oggi una prassi non sufficientemente consolidata e diffusa a livello nazionale. In tal senso, quindi, sembrerebbe utile sollecitare a livello locale la creazione di osservatori permanenti che, in questo settore necessariamente interdisciplinare e che richiede diverse e specifiche modalità di intervento, permetterebbero di: censire in maniera costante i servizi pubblici e privati presenti sul territorio; valutare la capacità di intervento e la professionalità degli operatori e monitorare la circolazione di informazioni, dati ed esperienze.

In questa duplice prospettiva di persecuzione dei reati e di assistenza integrata alle vittime, si muove decisamente la legge 8 agosto 2003, n. 228, che all'art. 12 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per le misure anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale finanziare programmi di assistenza, protezione e reinserimento sociale delle vittime dei reati in essa indicati, nonché un programma specifico destinato al primissimo intervento per garantire, in via transitoria, vitto, alloggio e cure sanitarie. Recentemente (in data 9.09.2005) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento che definisce lo speciale programma di assistenza per le vittime dei reati indicati (che va ad aggiungersi a quello introdotto dall'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 - soggiorno per motivi di protezione sociale) e disciplina il finanziamento dei programmi di assistenza a Regioni, Enti Locali o soggetti privati convenzionati (cioè iscritti nell'apposito registro delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati), che presentino alla Commissione istituita presso il Ministero per le Pari Opportunità progetti trimestrali di assistenza, prorogabili per altri tre mesi.

Sia sul fronte dell'accoglienza a vittime di abuso sessuale, sia su quello del lavoro con le vittime di sfruttamento, l'esperienza sul campo ha reso evidente la collaborazione della polizia e dell'autorità giudiziaria con i servizi sociali e le realtà del privato sociale. La positività possibile di tali rapporti è stata resa evidente in alcune esperienze applicative dell'art. 18 del decreto legislativo 286 del 1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, autonomizzando questo atto dalla volontà della vittima di tratta e sfruttamento sessuale di intraprendere anche il percorso giudiziario, come rimarcato dall'art. 27 del regolamento di attuazione della disciplina dell'immigrazione. Garantire un percorso sociale e di sostegno alla vittima non sminuisce l'efficacia delle indagini, anzi, in taluni casi può rappresentare la sfera entro la quale la vittima riesce a maturare la decisione di denunciare i propri carnefici, di narrare i fatti di abuso subiti. Nel caso di minorenni straniere e stranieri, il percorso sociale assolve anche l'utilissima funzione di facilitare la creazione di un rapporto di fiducia con le istituzioni italiane, diventando un incentivo per una successiva collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il coordinamento tra magistratura penale e minorile, in specifico per le vittime di sfruttamento sessuale, la stessa legge n. 269/98 afferma (art. 2, comma II) che gli incaricati di pubblico

servizio e i pubblici ufficiali - quindi anche i Pubblici ministeri- hanno l'obbligo di comunicare i casi di sfruttamento di un minore alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Una previsione, questa ultima, che assume un rilievo particolare allorché si è dinanzi ad una vittima minorenni di nazionalità straniera, una situazione nella quale il Tribunale per i Minorenni, per l'adozione dei provvedimenti di sostegno, è sollecitato ad operare anche di concerto, per il tramite del Ministero degli affari esteri, con le Autorità dello Stato di origine o provenienza.

In questo ambito, ma più genericamente nell'ambito delle condotte di abuso sessuale su minori, assume grande importanza il raccordo tra tutti i soggetti fin qui citati (e in particolare il magistrato inquirente) e il Tribunale per i Minorenni, un raccordo richiesto anche dalla legge n.66/96, nella quale si afferma che (art. 11) il procuratore della repubblica deve dare notizia al tribunale per i minorenni quando i reati contro i quali si procede siano stati commessi a danno di minorenni. Il Tribunale per i minorenni svolge, infatti, un ruolo di eccezionale rilevanza nella verifica della situazione del minore e nella elaborazione di un intervento a tutela dello stesso, esso quindi deve essere messo in condizione di intervenire nell'interesse del minore quanto più tempestivamente possibile. Non si può però sottacere che questa celerità è più nella natura delle cose che nella legge, considerato che la norma che impone al pubblico ministero la trasmissione della notizia di reato nulla dice né sui tempi né sul contenuto della comunicazione. In verità, l'assenza di una previsione legislativa che permetta la secretazione degli atti inviati al Giudice dei Minori, crea non pochi problemi alla trasmissione immediata, sia in un'ottica di tutela della riservatezza delle indagini sia anche in un'ottica di tutela della persona offesa. Non vi è, infatti, chi non veda il pericolo in cui incorrerebbe il minore (oltre che le indagini) laddove una immediata trasmissione (anche solo di una nota informativa) al Tribunale per i Minorenni porti alla visione degli atti trasmessi da parte dell'indagato. Un qualunque intervento da parte del Tribunale per i Minorenni in situazioni ove l'indagato è persona che esercita potestà genitoriale o tutela - e che si sostanzierebbe inevitabilmente in un allontanamento del minore stesso - potrebbe portare, se effettuato senza il preventivo raccordo con l'autorità giudiziaria inquirente, alla diffusione di informazioni in grado di innescare nell'indagato reazioni nocive per il minore (da tentativi di contatto con la vittima, a comportamenti manipolatori, se non di minaccia e intimidazione). Nei procedimenti giudiziari che riguardano minorenni vittime abuso e sfruttamento sessuale sarebbe in definitiva auspicabile prevedere, da una parte, un potere di secretazione degli atti da parte del Tribunale per i Minorenni quando sussiste il rischio evidente di un potenziale danno al minore e alle indagini in corso e, dall'altra, un limite di tempo massimo entro il quale la comunicazione deve essere effettuata dal pubblico ministero.

1.2.2. L'ASSISTENZA QUALIFICATA AL MINORE: IL CURATORE SPECIALE

Strettamente connessa con tale problematica è certamente quella dell'assistenza qualificata al minore, ovvero la nomina allo stesso di un curatore speciale nel procedimento penale. Normalmente, nelle fattispecie di cui si discute, tale richiesta viene rivolta dall'Autorità Giudiziaria inquirente che può sollecitare al Giudice per le Indagini Preliminari la nomina di un curatore speciale al fine di far valere in giudizio i diritti della persona offesa (tra cui rientra peraltro quello di chiedere al pubblico ministero che formuli richiesta di assunzione di prove in incidente probatorio e che si effettui l'esame dello stesso minore in quella sede). Nella prassi l'importanza del curatore speciale, di solito un legale, va oltre le questioni relative al procedimento penale, finendo inevitabilmente per costituire la figura di riferimento per la vittima. Questa rappresentanza nel processo penale non ha però alcun collegamento con la rappresentanza del minore nell'ambito del procedimento che si andrà a instaurare davanti al Tribunale per i Minorenni. In sostanza nulla esclude (e, anzi spesso si verifica) che quest'ultima Autorità Giudiziaria decida, in base alle valutazioni di propria competenza, di nominare quale tutore del minore una persona diversa da quella già individuata in sede penale. Se è vero che i due soggetti hanno formalmente competenze assolutamente diverse, è anche vero che nella prassi queste competenze finiscono per compenetrarsi, dando luogo ad un'inutile duplicazione. Prevedere che nella nomina del curatore speciale (in tutti i reati contro la libertà sessuale ai danni dei minori) il Giudice Penale, che può procedervi anche direttamente senza che vi sia

richiesta da parte di terzi autorizzati, attinga dall'albo speciale dei legali che esercitano funzioni davanti al Tribunale per i Minorenni, sanerebbe probabilmente questa criticità.

La nomina del curatore speciale può essere promossa anche su iniziativa degli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni, pertanto tra questi vanno annoverati i servizi sociali.

Per quanto riguarda tale nomina, dinanzi ad un evidente conflitto d'interessi tra il minore e chi esercita la potestà genitoriale (perché indagato o non adeguatamente protettivo) in alcuni servizi territoriali si sta sperimentando la prassi che sia lo stesso servizio territoriale di tutela minori a richiedere di essere nominato curatore speciale (ex artt. 77 e 338 cpp), al fine di assicurare al bambino, sin dall'inizio delle indagini preliminari, un'autonoma difesa legale. In tali casi il servizio si coordinerà con l'assistenza sociale e psicologica che esso stesso deve istituzionalmente garantire e che, nei casi in esame, è imposta dall'art. 609 decies della legge n. 66/96.

La necessità di una tempestiva nomina del curatore speciale, allorché se ne ravveda la necessità, è determinata dal fatto che è proprio nella prima fase delle indagini preliminari che sono compiute sul bambino parte lesa quelle attività istruttorie i cui tempi potrebbero essere in contrasto con quelli di elaborazione del disagio psicofisico da parte del minore. Il curatore speciale, e l'eventuale legale per la costituzione di parte civile da questi nominato, potrà assumersi il compito di evidenziare nella sede processuale le esigenze del bambino che sono emerse dall'avvio dell'assistenza psicosociale, onde evitare che il processo (e i suoi tempi) pregiudichi ulteriormente l'integrità psicofisica del minore (rischio di ri-traumatizzazione istituzionale) e influenzino negativamente anche lo svolgersi dei percorsi di cura e di superamento del trauma subito.

1.2.3. L'ASCOLTO GIUDIZIARIO DEL MINORE

Nella complessa gestione processuale della vittima del reato un momento di particolare importanza, e decisività per le determinazioni successive, assume certamente l'audizione della stessa nella dialettica con l'indagato, in altre parole l'incidente probatorio. Non vi è dubbio che una delle innovazioni legislative più importanti e opportune a tutela prima di tutto del minore sia stata la previsione, non solo della possibilità di procedere in incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del minore degli anni sedici vittima dei reati a sfondo sessuale, ma soprattutto la previsione legislativa del c.d. "esame protetto" (innovazioni introdotte con la legge 15 febbraio 1996, n° 66, integrata dalla legge n. 228/03)¹.

Difatti l'art. 398, ultimo comma, c.p.p. prevede la possibilità per il Giudice ("quando le esigenze del minore di anni sedici lo rendano necessario ed opportuno") di stabilire "luogo, tempo e modalità particolari" attraverso cui procedere all'assunzione della prova, "anche in luogo diverso dal Tribunale" e "avvalendosi, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza"².

La forma protetta dell'ascolto giudiziario prevede l'utilizzo della videotecnologia e di due ambienti separati in cui in uno è presente il minore con l'esperto e nell'altro sono presenti tutti gli altri soggetti legittimati compreso il presunto autore di reato.

La prassi applicativa giudiziaria ha portato uniformemente ad adottare il sistema dell'esame diretto del minore da parte del Giudice e di uno psicologo e alla partecipazione a tale atto istruttorio di tutte le parti processuali, che trovano posto in locali separati, ma collegati mediante uno specchio unidirezionale che permette di vedere senza essere visti. La dialettica processuale è garantita, secondo diverse prassi, o mediante un sistema citofonico che permetta di interloquire direttamente con il Giudice o mediante delle

¹ L'audizione davanti al giudice delle indagini preliminari in sede di incidente probatorio costituisce un'anticipazione della deposizione davanti al collegio penale, e pertanto non dovrà essere ripetuta a meno di macroscopici ed evidenti errori procedurali, e avviene alla presenza dell'indagato, del difensore e di eventuali consulenti dello stesso.

² Secondo quanto sancito all'art. 392 comma 1 bis, c.p.p., nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici.

pause programmate in cui le parti, in un altro locale, pongono direttamente al Giudice le domande che ritengono debbano essere formulate.

Spesso tale atto istruttorio è preceduto (e accompagnato) da una consulenza affidata ad uno psicologo specializzato, un intervento finalizzato non soltanto a verificare la sussistenza di patologie e la capacità di una corretta rappresentazione della realtà, ma anche, e soprattutto, a preparare adeguatamente il minore-offesa al colloquio con il Giudice.

Non vi è dubbio che le problematiche maggiori, derivanti dalla tipologia di incidente probatorio di cui si discute, siano legate alle modalità di esecuzione dell'atto istruttorio indicato. In primo luogo, va evidenziata la discrezionalità che ha il Giudice nello scegliere tale istituto, che sembra essere l'unico in grado di garantire la serenità della persona offesa ed evitare una lesione all'integrità psichica del minore.

Dal punto di vista logistico, purtroppo, non è assicurato su tutto il territorio nazionale l'accesso a locali attrezzati che permettano di svolgere l'atto istruttorio con le modalità indicate in precedenza, un problema cui sarebbe indispensabile porre rimedio, prevedendo la creazione di locali idonei presso ogni Procura. L'incidente probatorio in audizione protetta sarà un momento davvero significativo per il minore solo se a questi saranno state garantite, preliminarmente, condizioni di effettiva protezione fisica e mentale. Affrontare una deposizione per abuso e sfruttamento sessuale, in assenza di sufficienti misure di protezione, può tradursi, per il minore, nell'esposizione al pericolo di un'esacerbazione del trauma e/o a gravi rischi per la sua incolumità, particolarmente verosimili se con la sua disposizione può fornire informazioni utili a porre sotto indagine gangli importanti della rete criminosa che, sovente, sta dietro le situazioni di sfruttamento sessuale di bambini e bambine.

Infine, le esigenze di tutela del minore sono state ritenute tanto importanti da prevedere (con evidente compressione del diritto di difesa) limiti molto severi al nuovo esame in dibattimento del minore già ascoltato in incidente probatorio, una scelta ammissibile solo quando l'esame ha come oggetto "fatti o circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il Giudice o taluna delle altre parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze" - art. 190 bis c.p.p.

Non si può tralasciare dall'osservare che l'atto, così come strutturato ai fini di una tutela rafforzata del minore, non permette un "accesso" diretto del difensore dell'indagato al minore vittima. In questo ambito, il legislatore ha più che parzialmente "compresso" il diritto di difesa, favorendo una modalità di esercizio dello stesso più complessa e specialistica attraverso la presenza ed assistenza di consulenti psicologi di parte fin dai primi atti del procedimento, una prassi che ha portato ad una specializzazione anche nella professione forense, spinta a creare rapporti di collaborazione con altre figure professionali (psicologi, neuropsichiatri, medici legali).

Tra le professionalità di ambito giuridico, è assai più facile che sia il magistrato inquirente (proprio per quegli aspetti di specializzazione indicati precedentemente) a disporre delle maggiori esperienze e capacità nell'approccio al minore, oppure l'avvocato (dell'imputato o di parte civile, spesso aduso per esperienze ripetute a questo tipo di vicende processuali), piuttosto che il Giudice per le Indagini Preliminari, al quale il fascicolo è assegnato secondo criteri che non rispondono a logiche specialistiche.

In verità occorre evidenziare come (nonostante la specializzazione dei pubblici ministeri attuata nelle Procure della Repubbliche e quella della polizia giudiziaria) l'assenza di vincoli particolari comporti un'estrema varietà di prassi applicative, a volte giustificate dalle situazioni concrete da affrontare, a volte invece determinate da diversi approcci all'ascolto del minore. Così non sempre è rispettata la prassi di evitare, per quanto possibile, di sottoporre il minore vittima del reato a ripetuti esami (della polizia giudiziaria, del consulente tecnico di parte, del pubblico ministero), al fine di evitare, da una parte, ripetuti stress emotivi che potrebbero danneggiare il minore e, dall'altra, di garantire la genuinità del narrato dello stesso che nei vari passaggi potrebbe risentire di condizionamenti involontari (anche eteroindotti) e, conseguentemente, di contraddizioni inconsapevoli determinate dalla stratificazione di diversi racconti e dall'impatto dei suoi vissuti emotivi, come si discute nel successivo paragrafo. Inoltre, non sempre è rispettata la prassi di applicare, in sede di ascolto del minore da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, quelle cautele ambientali e di assistenza, previste invece (per quanto genericamente) per l'incidente probatorio.

In ultimo, eguali problematiche nascono dalla possibilità per il difensore stesso dell'indagato di ascoltare la persona offesa dal reato, possibilità assolutamente concreta considerato che le norme in materia di inda-

gini difensive non pongono alcun divieto esplicito ad un atto istruttorio di tal tipo (anche se il riferimento a “persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa” e il divieto che all'atto istruttorio assistano “la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private” porterebbe a concludere per una interpretazione restrittiva). A tal riguardo sarebbe auspicabile una norma che vincoli tale possibilità (relativamente alle ipotesi di reato di cui si discute e a tutte le ipotesi di reato contro la libertà sessuale) attraverso la richiesta di incidente probatorio al Giudice.

Non vanno inoltre dimenticate le difficoltà che insorgono con grande frequenza nell'esame dei minori vittime dello sfruttamento della prostituzione che sono frequentemente originarie di paesi lontani o, comunque, di ambienti degradati (non necessariamente dal punto di vista economico e sociale): questa loro provenienza porta le vittime a riferire del loro vissuto in modo apparentemente poco convincente, bizzarro o addirittura incomprensibile (si pensi, per esempio, alle minacce effettuate con pratiche esoteriche e sentite dalle vittime come assolutamente reali). In tali casi è evidente la necessità di una conoscenza ulteriore e più approfondita delle culture di provenienza o, comunque, l'utilità di strumenti di “lettura” ulteriori.

Ancora, difficilmente eliminabili sono le conseguenze del trascorrere del tempo tra la notizia di reato e l'esame del minore in incidente probatorio o nella dialettica processuale. In verità, i procedimenti che hanno ad oggetto la tipologia dei reati che aggrediscono la libertà sessuale, e in particolare di quelli che hanno come persone offese dei minorenni, risultano senz'altro sufficientemente celeri (anche in ragione della frequente applicazione di misure cautelari a carico degli indagati), ma è evidente che, qui più che altrove, il trascorrere del tempo rende inevitabilmente ed esponenzialmente più incerto il quadro probatorio, non essendo prevedibili eventi che possono incidere sulla genuinità della testimonianza e non potendosi escludere processi di rimozione e/o condizionamenti indotti dall'esterno o elaborati dalla stessa persona offesa. Volendo ovviamente escludere dalla trattazione i casi di inerzia “colpevole” degli organi inquirenti, la rapidità nel giungere all'esame del minore in incidente probatorio dovrebbe cercare di conciliare sia ragioni di cautela nell'interesse stesso del minore (occorrendo, dopo aver adeguatamente verificato e individuato riscontri oggettivi e concreti alle dichiarazioni rese, porre in condizioni di non nuocere i presumibili autori del reato) sia ragioni investigative non frustrabili considerato che l'art. 393, comma 2bis, c.p.p. impone al pubblico ministero il deposito di “tutti gli atti di indagini compiuti”.

1.3 L'AUDIZIONE DEI MINORI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI: LE IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI INSITE NELL'ESPERIENZA D'ASCOLTO GIUDIZIARIO

L'audizione in ambito penale dei minori vittime di sfruttamento e abuso sessuale pone diversi problemi sia per quanto riguarda l'attuazione del globale processo di intervento a loro tutela sia per le implicazioni psicologiche e relazionali insite nell'esperienza d'ascolto giudiziario.

Come è stato discusso in precedenza, negli ultimi anni si sono compiuti molti sforzi per rendere il contesto giudiziario più adeguato alla condizione psicologica di chi è vittima e testimone della violenza subita attraverso la parziale modifica delle condizioni ambientali entro cui è chiamato a deporre. La forma protetta dell'ascolto giudiziario consente di ottenere e di conservare la deposizione evitando lo stress psicologico della vittima in un confronto diretto con l'imputato, e prevenendo così anche le possibili ritrattazioni.

Tuttavia, nel tentativo di evitare che la protezione del minore si realizzi in modo parziale occorre, non solo neutralizzare il rischio che la prova testimoniale risulti traumatica o insoddisfacente per gli esiti del processo, ma anche cogliere quegli elementi problematici legati alla peculiare situazione d'ascolto. Pare, quindi, opportuno dedicare uno spazio di riflessione anche a questa dimensione dei procedimenti poiché lo stato emotivo, psicologico, cognitivo e fisico del minore influenza, ed è influenzato, da ciò che avviene sul piano di realtà dei procedimenti giudiziari e dei rapporti con quei soggetti che li rappresentano e li animano: dall'agente di polizia giudiziaria, al pubblico ministero, allo psicologo, consulente o perito, al giudice.

È la natura stessa dell'esperienza traumatica a rendere difficoltoso l'ascolto giudiziario. La rappresentazione dell'evento all'interno della coscienza della vittima può andare incontro a complesse e diverse